Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi [1]

(91/C 191/07)

Il Consiglio, in data 31 gennaio 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cua sopra.

La sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beltrami, in data 17 maggio 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 29 maggio 1991, nel corso della 287ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il regolamento proposto sostituisce modificandolo il regolamento (CEE) n. 1734/88 relativo all'esportazione e importazione di taluni prodotti chimici pericolosi.

1.2. In conformità a quanto menzionato nel preambolo del regolamento (CEE) n. 1734/88 ed alla Risoluzione del Consiglio 88/C170/01, l'obiettivo della proposta della Commissione è quello di includere il principio dell'« assenso previo consapevole » (PIC-Prior Informed Consent) e di assicurare una partecipazione della Comunità alla procedura internazionale — in corso di elaborazione da parte del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) — di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o verso paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente.

1.3. In tal modo la Commissione intende far sì che la Comunità partecipi con procedure uniformi alla realizzazione del sistema PIC nell'ambito del registro internazionale delle sostanze chimiche potenzialmente tossiche (RISCPT)/FAO, che metta in grado le Autorità di tutti i paesi di valutare il rischio connesso con i prodotti chimici considerati e di formulare le loro decisioni circa l'ammissibilità o meno delle loro importazioni, avendone una preventiva cognizione di causa.

1.4. La Commissione si propone inoltre di aggiungere all'allegato I del precedente regolamento (CEE) n. 1734/88 altri prodotti chimici che nel frattempo sono stati vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato approva i principi e gli obiettivi della proposta di regolamento del Consiglio che riprendono le raccomandazioni a suo tempo espresse al punto 2.6.2.3 del parere del CES sul IV Programma Ambiente [2].

2.2. Riafferma l'importanza da esso attribuita a tutte le misure intese a ottenere un alto livello di informazione e sicurezza nel trasporto, nel maneggio e nell'utilizzo di prodotti chimici pericolosi anche nei paesi terzi, tenuto conto della sempre maggior interdipendenza dei problemi di sicurezza ed ambientali.

2.3. Esprime il suo compiacimento per la partecipazione della Commissione ai lavori in ambito UNEP e FAO [come auspicato dal parere del Comitato [3]] e la invita a seguirne attivamente l'ulteriore svolgimento assumendo un ruolo guida per una rapida concretizzazione del programma PIC a livello internazionale, servendosi delle esperienze finora accumulate.

2.4. Il Comitato prende atto con soddisfazione che la Commissione intende recepire nell'ambito della normativa europea le disposizioni di attuazione del sistema PIC incluse negli Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale dell'UNEP, modificati nel 1989 (London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade- Amended 1989), nonché nel Codice di condotta internazionale sulla distribuzione e l'impiego dei pesticidi della FAO (International Code of Conduct of Distribution and Use of Pesticides).

2.5. La Commissione deve adoperarsi perché alle nuove iniziative RISCPT e PIC vi sia l'adesione di tutti i paesi produttori ed esportatori interessati al fine di assicurare una reale efficacia di tali strumenti: la loro adozione su larga base consentirà inoltre di evitare distorsioni di concorrenza.

2.6. Il Comitato prende atto con soddisfazione del fatto che già più di 80 paesi, ivi compresi Stati Uniti e Giappone, hanno dichiarato il loro interesse a partecipare al programma volontario PIC e reputa che l'intro-

[1] GU n. C 17 del 25. 1. 1991, pag. 16.

[2] GU n. C 180 dell'8. 7. 1987.

[3] GU n. C 232 del 31. 8. 1987.

duzione nella Comunità europea delle stesse procedure rappresenta uno sviluppo positivo nel controllo internazionale dei prodotti chimici pericolosi e avrà effetti benefici per la salute e per l'ambiente dei paesi terzi.

2.7. Esso raccomanda, sempre nell'interesse dell'efficacia, che la Comunità e le organizzazioni internazionali si adoperino per attuare un programma di diffusione della conoscenza di tali procedure nei paesi importatori, nonché ad assistere quelli meno sviluppati nella predisposizione di strumenti adeguati per avvalersi tempestivamente delle informazioni che verranno loro trasmesse. Per facilitare l'applicazione del regolamento da parte degli operatori della Comunità, il Comitato suggerisce alla Commissione di predisporre un prontuario che illustri con chiarezza le procedure.

2.8. Il Comitato ricorda inoltre l'importanza da accordare, nella politica di aiuto allo sviluppo, all'informazione, all'istruzione e alla formazione in materia ambientale, nonché la necessità di incoraggiare i produttori a offrire un addestramento ed altri mezzi di informazione al fine di garantire un uso corretto dei prodotti e dei preparati da loro fabbricati e la sicurezza di coloro che lavorano con tali sostanze o ne fanno uso [1].

2.9. Un ulteriore contributo all'informazione e alla sicurezza potrà venir dato anche dall'etichettatura di tutti i prodotti chimici pericolosi secondo la direttiva 67/548/CEE, quando le prescrizioni dei paesi terzi importatori non garantiscano che l'etichettatura contenga tutte le informazioni relative alla salute, sicurezza e ambiente richieste per l'impiego nella CEE. Il Comitato ha preso atto con interesse che la Commissione ha in corso una riflessione su eventuali modifiche in tal senso della proposta in esame.

2.10. Il Comitato prende atto di iniziative in corso da parte di organizzazioni non governative operanti nei PVS, quali il Pesticides Action Network, per sorvegliare gli abusi di pesticidi chimici ed invita la Commissione ad incoraggiarle nell'ambito della politica di aiuto allo sviluppo.

3. Osservazioni particolari

3.1. All'articolo 2, paragrafo 7, la versione italiana va riveduta per conformarsi all'originale.

3.2. All'articolo 4, alla fine del paragrafo 4, si propone la seguente modifica:

« ...qualora vengano apportate modifiche nella classificazione e nell'etichettatura dei prodotti chimici e dei preparati in questione. »

3.3. All'articolo 5.2 si propone di sopprimere la lettera i) e di modificare come segue la lettera ii):

« ...qualora una sostanza o un preparato siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni ... ».

Questo per consentire deroghe motivate da particolari impieghi di tali sostanze o preparati.

3.4. All'articolo 5, alla fine del paragrafo 2, si propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Le direttive 76/769/CEE e 79/117/CEE costituiscono la base giuridica per il divieto o le rigorose restrizioni ».

3.5. Riguardo all'allegato II, menzionato all'articolo 5.3, il Comitato prende nota che esso non contiene ancora nessuna indicazione, in attesa della lista PIC, ma che vi saranno automaticamente inclusi i prodotti e preparati elencati nell'allegato I. Il Comitato raccomanda, al fine di una maggiore chiarezza di distinzione, che i prodotti elencati nei due allegati, vengano raggruppati in tre categorie, in base all'uso agricolo, industriale o di consumo.

3.6. Nel titolo dell'Allegato I dovrebbe essere precisato « in base alle normative comunitarie ».

[1] GU n. C 232 del 31. 8. 1987, punti 1.3 g e 1.5 g.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN